



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1375

Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

1. DDL S. 1375 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1375
XVIII Legislatura

Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

Titolo breve: *disciplina della professione di geometra*

Iter

24 settembre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1375 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Mario Pittoni ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

Massimiliano Romeo ([L-SP-PSd'Az](#)), **Stefano Patuanelli** ([M5S](#)), **Paolo Arrigoni** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Luigi Augusori** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Alberto Bagnai** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Claudio Barbaro** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Giorgio Maria Bergesio** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Stefano Borghesi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Simone Bossi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Luca Briziarelli** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Francesco Bruzzone** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Roberto Calderoli** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Maurizio Campari** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Massimo Candura** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Maria Cristina Cantu'** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Marzia Casolati** ([L-SP-PSd'Az](#)), **William De Vecchis** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Antonella Faggi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Roberta Ferrero** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Sonia Fregolent** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Umberto Fusco** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Tony Chike Iwobi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Michela Lunesu** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Raffaella Fiormaria Marin** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Roberto Marti** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Enrico Montani** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Tiziana Nisini** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Andrea Ostellari** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Giuliano Pazzagli** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Emanuele Pellegrini** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Pasquale Pepe** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Simona Pergreffi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Cesare Pianasso** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Simone Pillon** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Daisy Pirovano** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Pietro Pisani** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Nadia Pizzol** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Stefania Pucciarelli** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paolo Ripamonti** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Erica Rivolta** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Gianfranco Rufa** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Maria Saponara** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paolo Saviane** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Rosellina Sbrana** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Armando Siri** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Donatella Tesei** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Paolo Tosato** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Gianpaolo Vallardi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Manuel Vescovi** ([L-SP-PSd'Az](#)), **Cristiano Zuliani** ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Classificazione TESEO

LIBERI PROFESSIONISTI , GEOMETRI

Articoli

CORSI ABILITANTI (Art.2), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), APPRENDISTATO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.2), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.2), ALBI PROFESSIONALI (Artt.2, 3), TITOLI PROFESSIONALI (Art.2), REGOLAMENTI (Art.4), ABROGAZIONE DI NORME (Art.5), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.6)

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 24 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 150 del 24 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1375

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1375

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PITTONI**, **ROMEO**, **PATUANELLI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2019

Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

Onorevoli Senatori. - Non c'è bisogno di ricordare quale sia l'importanza tecnica, economica e sociale della professione di geometra. Non c'è famiglia che non si sia rivolta, almeno una volta, ad un geometra per la manutenzione straordinaria o per una piccola ristrutturazione della propria abitazione, per il rilievo di un edificio o di un terreno, per redigere le tabelle millesimali di un condominio, per una visura o un frazionamento catastale, per una divisione di beni tra proprietari o eredi, per la valutazione di un immobile o per una consulenza tecnica in caso di contenzioso immobiliare. Per non parlare degli uffici tecnici di enti pubblici o imprese - edili e non - che non mancano mai al loro interno di qualche geometra in attività.

La libera professione di geometra è svolta in Italia da circa 100.000 persone, tra cui le donne sono attualmente circa 9.000, ma il loro numero cresce al ritmo di oltre il 15 per cento ogni anno.

Gli studi professionali di geometra sono diffusi sul territorio in modo talmente capillare che non esiste comune, per quanto piccolo, che ne sia privo, persino nelle isole difficilmente raggiungibili; il geometra è una figura familiare in ogni comunità, un vero e proprio tecnico multidisciplinare di vicinato.

Si tratta di una professione che offre ancora oggi notevoli spazi di lavoro autonomo economicamente soddisfacente, anche per i giovani.

La figura professionale del geometra esiste in tutto il mondo, sia pure con diverse denominazioni: dal *géomètre-expert* in Francia al *surveyor* o *chartered surveyor* nel mondo anglosassone, al *Vermessungsingenieure* tedesco, agli *ingenieros técnicos en topografía* in Spagna, agli *agrimensores* in Argentina, ai *surveying and cadastre engineers* in Turchia.

Sin dal 1878 esiste la Federazione internazionale dei geometri (FIG), fondata dalle associazioni dei geometri di sette Paesi europei, tra cui l'Italia, e ora comprendente associazioni professionali di oltre 120 Stati.

In Italia la professione di geometra è tuttora regolamentata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, mentre la categoria dei geometri è rappresentata dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (CNGeGL) - istituito come Consiglio nazionale geometri dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - articolato in 110 collegi territoriali. Si tratta di una professione intellettuale - trae il suo fondamento, come le altre, dall'articolo 2229 del codice civile - ed è una delle professioni

regolamentate, quelle cioè per cui esiste una specifica regolazione emanata con normativa statale, appunto il regio decreto n. 274 del 1929. Si tratta anche di una professione intellettuale per la quale, almeno inizialmente, non era necessario possedere un diploma di laurea - a differenza delle classiche professioni intellettuali liberali, come il medico, l'avvocato, il farmacista, il notaio, eccetera - bensì un diploma di scuola media superiore (ora scuola secondaria di secondo grado), rilasciato dagli istituti tecnici per geometri, ora istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo « costruzioni, ambiente e territorio » (CAT). Peraltro, per accedere alla libera professione di geometra non era e non è sufficiente possedere tale diploma, ma bisogna anche aver superato l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione professionale, che è disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378. L'esame di Stato può essere sostenuto, ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, solo dopo aver svolto un periodo di pratica di almeno diciotto mesi (prima del 2012 era di ventiquattro mesi) presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero aver svolto attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, per almeno diciotto mesi. Fin qui, molto per sommi capi, la situazione tradizionale, che però cominciò a complicarsi alla fine del secolo scorso, più che altro per ragioni culturali o collegate all'integrazione europea. Infatti la turbinosa innovazione tecnologica, che ha caratterizzato tutto il XX secolo e che dura tuttora, ha imposto a tutti i professionisti, come a tutti i lavoratori, la necessità di una formazione iniziale sempre più ampia e approfondita e poi di una formazione continua lungo tutto l'arco della vita professionale per rimanere al passo con i tempi e con l'evoluzione della società. Si tratta appunto di quella che è stata chiamata la « società della conoscenza ». Ricordiamo, ad esempio, che nel marzo 2000 il Consiglio europeo adottò l'obiettivo strategico di « diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale ». L'obiettivo, fissato per il 2010, è stato raggiunto solo in minima parte ma la strategia europea è rimasta invariata. Contemporaneamente alla Strategia di Lisbona, cioè negli anni a cavallo tra i due secoli, dovette così essere affrontato il problema dell'adeguamento della formazione iniziale delle cosiddette professioni intermedie, cioè quelle per cui il titolo di studio di accesso era tradizionalmente un diploma di scuola media superiore. Infatti, a seguito della scelta europea nel 1999 del cosiddetto Processo di Bologna, cioè l'introduzione in tutti i Paesi europei di un sistema di titoli universitari articolati su più livelli, l'Italia introdusse nello stesso anno 1999, col regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, il sistema tuttora vigente di tre titoli universitari in sequenza: la laurea (triennale); la laurea specialistica, poi denominata magistrale; il dottorato di ricerca. In corrispondenza con questa epocale riforma fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, con l'obiettivo di adeguare al nuovo sistema di titoli universitari la disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni regolamentate.

Per quanto riguarda il caso della professione di geometra (e delle altre tre professioni intermedie, cioè perito industriale, perito agrario e agrotecnico) l'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ha stabilito che all'esame di Stato per queste professioni, oltre che con i titoli e i tirocini previsti dalla normativa vigente, si poteva accedere anche con il possesso di una laurea (triennale), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, appartenente ad una delle seguenti classi di corsi di laurea: classe 4 (lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile), classe 7 (lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale), classe 8 (lauree in ingegneria civile e ambientale).

A seguito della modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999 ad opera del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, l'elenco di queste classi è stato modificato ed è diventato il seguente, tuttora vigente: classi L-7 (ingegneria civile e ambientale), L-17 (scienze dell'architettura), L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale), L-23 (scienze e tecniche dell'edilizia).

La norma è rimasta invariata nella sostanza, ma sono nate quindi, almeno in linea di principio, due

tipologie di geometri: *a)* coloro che hanno ottenuto l'abilitazione dopo aver conseguito lo specifico diploma secondario e aver svolto la pratica professionale, ma senza essere laureati; *b)* coloro che hanno ottenuto l'abilitazione dopo aver conseguito la laurea in una delle tre, poi quattro, classi ammissibili.

Lo stesso Consiglio nazionale dei geometri ha mutato perciò denominazione ed è diventato l'attuale CNGeGL (Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati).

È da notare che le competenze professionali dei geometri erano e sono rimaste però le medesime per le due tipologie, cioè quelle stabilite più di novant'anni fa dal regio decreto n. 274 del 1929. Il sistema non si è rivelato però granché funzionale ed integrato, in quanto i geometri non laureati risultano normalmente ben preparati tecnicamente e professionalmente (dalla scuola media superiore e dal tirocinio professionale) ma spesso non hanno fatto, o potuto fare, il salto culturale e tecnologico imposto dall'avanzamento della società della conoscenza. I geometri laureati hanno una preparazione iniziale generale più ampia e approfondita (dopo tredici anni di scuola e tre di università) ma, se non hanno seguito la specifica scuola secondaria di secondo grado per geometri, sono spesso mancanti degli elementi formativi fondamentali della professione. Così, nella maggior parte dei casi, i geometri laureati sono in realtà geometri diplomati che hanno poi conseguito, per loro scelta formativa, una laurea e a questo punto, però, potrebbero anche provare ad essere ammessi, ad esempio, alla sezione B dell'albo degli ingegneri o dell'albo degli architetti, riservata ai laureati triennali nelle rispettive discipline.

Da questa situazione discende una certa confusione e frammentazione, che non giova all'unitarietà di una professione importante come quella dei geometri e agli interessi dei cittadini che utilizzano le loro prestazioni professionali, quindi della società civile ed economica nel suo complesso.

Inoltre, contemporaneamente, si è sviluppato il processo di integrazione europea e ciò ha evidenziato o indotto ulteriori problematiche sul tema delle professioni intermedie. In particolare l'importante direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha trattato la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali nel passaggio di un professionista da uno Stato all'altro dell'Unione in base al principio della libera mobilità (libertà di stabilimento) dei lavoratori all'interno dell'Unione. Nel trattare tale questione è stato necessario classificare i vari livelli di qualifiche professionali, in dipendenza dalla formazione iniziale minima richiesta, in modo da poter redigere le necessarie tabelle di corrispondenza tra i vari Paesi. L'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE ha introdotto cinque livelli di qualifica professionale, a seconda che la qualifica si ottenga: *a)* dopo una formazione generale a livello di insegnamento elementare o secondario; *b)* dopo il compimento di un ciclo tecnico o professionale di studi secondari; *c)* dopo una formazione a livello di insegnamento *post*-secondario di almeno un anno; *d)* dopo una formazione a livello di insegnamento *post*-secondario di almeno tre anni (ma non superiore a quattro); *e)* dopo il compimento di un ciclo di studi *post*-secondari di almeno quattro anni. Negli ultimi due casi, di cui alle suddette lettere *d)* ed *e)*, gli studi devono essere svolti presso un'università o un istituto di insegnamento superiore. Si comprende subito che la normativa italiana riguardante la professione di geometra non ricade esattamente in nessuno dei cinque casi, situandosi piuttosto in una posizione intermedia tra quelle previste dalle lettere *b)* e *c)*. E infatti proprio il caso dei geometri italiani è incluso nell'allegato II della medesima direttiva 2005/36/CE, al punto 4 (Settore tecnico), in modo da permettere l'applicazione ad essi del punto *ii)* della lettera *c)* dell'articolo 11, quindi la loro (giusta) inclusione di diritto nel livello di cui alla lettera *c)*. La complessa direttiva 2005/36/CE è stata poi modificata da un'altra direttiva europea, ancora più complessa, la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Però, ai fini della questione che stiamo trattando, la situazione sostanzialmente non cambia: infatti l'allegato II è stato soppresso ma il punto *ii)* della lettera *c)* dell'articolo 11 è stato completamente riscritto come segue: « una formazione o un'istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello *b)*, equivalenti al livello

di formazione indicato al punto *i*), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine ». In questa nuova formulazione si può ritenere che il caso dei geometri italiani rientri direttamente, senza necessità di particolari specifiche o « deroghe » come quelle contenute nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE, nel livello europeo *c*) di qualifica professionale. Si noti però che, dal punto di vista normativo, si è ancora lontani dal livello europeo *d*) (cioè la laurea triennale), che è quello che sembrerebbe naturale per i geometri del XXI secolo e che, punto fondamentale e cruciale, è già adesso quello di figure professionali equivalenti di altri Paesi, come ad esempio il *chartered surveyor* britannico, o, in effetti, gli stessi « geometri laureati » italiani introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Del resto l'evoluzione della normativa europea non lascia spazio ad equivoci: per tutti i liberi professionisti europei sarà in futuro obbligatorio il possesso di un titolo universitario per poter esercitare la professione a livello transnazionale, come, prima o poi, anche a livello nazionale, sulla base dei trattati dell'Unione. Ne è testimonianza inoppugnabile un importante documento politico ufficiale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 226 del 16 luglio 2014, cioè il parere del comitato economico e sociale europeo sul tema « Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020 » (2014/C 226/02). In questo documento, molto interessante per l'analisi storico-sociologica e per la visione strategica, si legge testualmente al punto 2.7: « Tra le caratteristiche di una libera professione figurano la prestazione di un servizio immateriale di elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale sulla base di una formazione (universitaria) di alto livello, l'interesse pubblico del servizio prestato, l'indipendenza professionale ed economica nell'esercizio delle funzioni, la prestazione a titolo personale, sotto la propria responsabilità e in modo professionalmente indipendente, l'esistenza di un particolare rapporto di fiducia tra committente e prestatore di servizi, la prevalenza dell'interesse del prestatore a offrire un'assistenza ottimale rispetto all'interesse a ottenere il massimo guadagno e, infine, l'ottemperanza a regole professionali e deontologiche precise e rigorose ». Al punto 6.1 del parere si suggerisce poi che « Occorre stabilire una definizione unica delle libere professioni che sia valida per tutta l'Europa. Tale definizione dovrebbe contenere soltanto le caratteristiche generali delle libere professioni e indicarne le diverse categorie ». Il significato è evidente. L'indirizzo univoco e unanime europeo è quello di richiedere gradualmente una formazione universitaria per tutti i liberi professionisti, a livello di laurea triennale per le professioni intermedie e a livello di laurea magistrale per le classiche professioni liberali. È addirittura indicata una prima scadenza assai vicina, il 2020. Non si deve peraltro dimenticare che già altre professioni hanno conosciuto un'analogha rapida evoluzione. Come significativo esempio si può citare il caso degli infermieri, per l'esercizio della cui professione è già da molti anni obbligatorio, in Italia come in Europa, possedere uno specifico titolo universitario. Fu infatti il decreto legislativo n. 502 del lontano 1992 a stabilire l'obbligo di possedere un « diploma universitario » triennale (ai sensi della legge n. 341 del 1990), poi sostituito dopo il 1999 dalla laurea (triennale) in scienze infermieristiche (per i dettagli si veda il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, che prevede l'ordinamento didattico di tali lauree). La situazione italiana degli infermieri si è quindi da tempo adeguata a quella europea. Si noti che proprio al caso specifico degli infermieri è addirittura dedicata un'intera sezione della citata direttiva 2005/36/CE, la sezione 3 del capo III del titolo III. Partendo da queste considerazioni si è dunque ritenuto necessario riformare urgentemente la normativa italiana della formazione iniziale e dell'accesso alla professione di geometra. La necessità deriva innanzitutto da ragioni culturali, sociali e tecnologiche: occorre offrire e chiedere ai geometri del futuro una formazione dedicata, più ampia e approfondita dell'attuale, affinché possano esercitare al meglio la loro professione, così importante e al servizio capillare dei cittadini, all'interno di una società caratterizzata da un rapidissimo tasso di innovazione, dalla presenza pervasiva di tecnologie sempre nuove e diverse, dalla domanda crescente di procedure e soluzioni tecniche che soddisfino le esigenze di sicurezza e di tutela dei singoli, delle comunità e dell'ambiente naturale e culturale rispettando scrupolosamente le normative vigenti. Vi è altresì la necessità di adeguarsi per tempo agli indirizzi strategici europei, a protezione del sistema economico e

professionale italiano e dei nostri liberi professionisti, che devono essere messi in condizione di competere da pari a pari con i loro omologhi europei, fornendo servizi di alta qualità ai loro clienti. Sono queste le principali ragioni che hanno motivato la presentazione del disegno di legge al vostro esame, anche sulla spinta del chiaro e forte indirizzo strategico scelto negli ultimi anni dai geometri italiani, rappresentati dal CNGeGL, ed esplicitato in molti loro documenti e prese di posizioni ufficiali. Il disegno di legge è stato redatto sulla base dell'indirizzo espresso dal CNGeGL e ispirandosi proprio al modello della laurea in scienze infermieristiche. Prima di entrare nel dettaglio del contenuto dei singoli articoli sono illustrati il quadro generale e l'impostazione di fondo della riforma, aggiungendo altre considerazioni di natura politica e strategica, meno centrali ma sperabilmente non meno significative. L'aspetto principale e fondamentale della riforma è l'introduzione dell'obbligo (triennale) professionalizzante e abilitante all'esercizio della professione. Le lauree professionalizzanti - cioè quelle che contemperano nel loro *curriculum* le esigenze di assicurare allo studente sia un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, sia l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali - non sono ancora molto diffuse nelle università italiane ma rientrano pienamente negli attuali ordinamenti universitari dopo la riforma dell'autonomia didattica contenuta nei regolamenti di cui ai decreti n. 509 del 1999 e poi n. 270 del 2004. Si tratta quindi di sostanziarle e caratterizzarle, non di istituirle normativamente *ex novo*. Un ottimo banco di prova, anche a titolo sperimentale prima di estendere il modello ad altre professioni, può essere proprio quello dei geometri, che hanno già maturato una notevole esperienza sul tema, sia a livello nazionale che territoriale, con iniziative pilota che hanno suscitato grande interesse nelle scuole, nelle università e tra gli studenti. La principale caratteristica di una laurea professionalizzante per geometri sarà quella di garantire, anche con l'apporto di docenze extrauniversitarie temporanee affidate ad esperti e professionisti, la presenza equilibrata nei laureati delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare la professione di geometra, proprio come era un tempo l'equilibrio tra le varie aree disciplinari presente nei *curricula* degli istituti tecnici per geometri. In questo modo si supererà quella genericità della formazione, rispetto a quella necessaria per un professionista geometra, che invece risulta dall'applicazione *sic et simpliciter* degli ordinamenti delle classi di laurea previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Si noti infatti che la formazione di un geometra ha bisogno di diverse componenti culturali e tecniche in ragionato equilibrio tra loro: una relativa alle costruzioni in tutti i loro variegati aspetti, una relativa all'estimo, una relativa alla topografia (le tre aree fondamentali e classiche della professione), senza dimenticare altresì le cruciali nozioni di base di diritto e di economia. In questo delicato equilibrio rientra anche la necessità che il tirocinio professionale sia inserito strettamente all'interno del corso di laurea, da un lato per collegarlo meglio all'attività formativa, dall'altro per ridurre decisamente il tempo di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Il disegno di legge non entra ovviamente in dettagli sul *curriculum* del corso di laurea - sarebbe fuori luogo perché finirebbe col congelare aspetti culturali e formativi che devono invece mantenere una loro flessibilità per poterli adeguare a mutate condizioni culturali e sociali - ma pone le condizioni perché questo equilibrio disciplinare e formativo sia raggiunto nell'apposito decreto ministeriale che fisserà l'ordinamento didattico. È però necessario alla natura professionalizzante del corso di laurea che il suo ordinamento didattico sia fissato per intero a livello nazionale, restringendo parzialmente in questo caso gli spazi di autonomia concessi dalla legge agli atenei in tema di *curricula*, come peraltro è già previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto n. 270 del 2004. Un secondo aspetto fondamentale della riforma proposta è che l'esame di laurea del nuovo corso di laurea professionalizzante per geometri assumerà valore di esame di Stato e sarà abilitante all'esercizio della professione, proprio come nella norma vigente per gli infermieri. Ne segue ovviamente che l'attuale esame di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra (svolto una volta l'anno, nel mese di novembre, in ciascuna provincia) sarà soppresso, il che porterà anche ad una notevole semplificazione e ad una riduzione di costi per lo Stato. L'esame di laurea del corso di laurea per geometri non sarà di tipo tradizionale: pur senza perderne le caratteristiche tipicamente universitarie, dovrà anche accogliere al suo interno quelle di un esame teso a verificare il possesso effettivo da parte del candidato delle conoscenze, competenze e abilità per esercitare la professione di geometra. Proprio a

questo fine, professionisti geometri esperti saranno chiamati a far parte delle commissioni di laurea. A questa formazione iniziale - più articolata e approfondita dell'attuale ma, si noti, non molto più lunga, considerato che dal diploma secondario all'abilitazione passano ora almeno due anni e quattro mesi - non potrà non corrispondere un aggiornamento e adeguamento delle norme che regolano le competenze professionali dei geometri. Il disegno di legge rimette al Governo il compito di stabilirle, mediante un apposito regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si comprende, anche solo da questa schematica descrizione, che la riforma proposta semplifica e chiarisce la normativa attuale sulla formazione iniziale e sull'accesso alla professione di geometra, sostituendola, praticamente per intero, con poche norme concise di indirizzo. Non mancano ovviamente, e sono sempre delicati in questi casi, i problemi del regime transitorio, in particolare quelli derivanti dal fatto che non sembrerebbe ragionevole negare agli studenti attualmente iscritti agli istituti tecnici, indirizzo CAT, la possibilità di abilitarsi con le attuali regole, cioè diploma secondario e tirocinio. Ciò porta alla necessità di differire notevolmente il momento di definitiva e completa entrata a regime della riforma. È anche per questo che sarebbe auspicabile una sollecita approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento.

A conclusione della parte generale di questa relazione illustrativa si aggiungono ora alcune notazioni, forse di contorno rispetto al contenuto cogente della riforma proposta ma che si ritiene comunque interessante portare all'attenzione dei senatori. La prima è che questo tipo di lauree professionalizzanti, attivate e conferite dalle università, potrà utilizzare, sulla base di opportune convenzioni, strutture e competenze molto avanzate già presenti negli istituti tecnici, indirizzo CAT. Il punto è strategico: proprio la capillarità sul territorio della presenza dei geometri e la relativa capillarità della presenza di istituti tecnici, indirizzo CAT, rispetto alle rare presenze delle università potrà consentire di moltiplicare sul territorio presidi di formazione tecnico-professionale avanzata, anche a beneficio dei territori marginali e di quegli studenti che non potessero permettersi il trasferimento in città universitarie per i loro studi. Si ricordi a questo proposito l'esempio della Germania in cui le università professionalizzanti (*Fachhochschulen*) sono moltissime e molto diffuse sull'intero territorio nazionale. La seconda è che il chiarimento portato dalla riforma potrà rassicurare le famiglie sulle scelte dei propri figli. Sapere che ad un diploma secondario, indirizzo CAT, può seguire, per chi voglia cimentarsi con la libera professione, la « propria » laurea professionalizzante indica un preciso e specifico, anche se leggermente più lungo, percorso formativo, al termine del quale vi è l'obiettivo della laurea universitaria, agognato da tanti ma raggiunto da pochi. Non si deve dimenticare che l'Italia occupa purtroppo l'ultima posizione tra tutti i Paesi europei dell'OCSE per percentuale di laureati nella popolazione, sia in quella generale che in quella giovane tra 25 e 34 anni. Una posizione davvero poco invidiabile che la riforma potrà nel tempo contribuire a farci abbandonare. La terza è che a queste lauree professionalizzanti potranno anche accedere geometri in attività o addirittura geometri già laureati, conseguendo un risultato di aggiornamento professionale e di formazione permanente che potrebbe essere ragguardevole per dimensioni e risultati. Si noti peraltro che la categoria dei geometri italiani ha già varato un sistema molto avanzato e ben funzionante di formazione professionale continua per i propri iscritti, in cui il nuovo corso di laurea potrebbe ben inserirsi. La quarta e ultima notazione è relativa al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il cui articolo 1-*septies* modifica l'ordinamento professionale di un'altra professione intermedia, quella dei periti industriali, introducendo, anche in questo caso, l'obbligo (al termine di un periodo di regime transitorio) di possedere una laurea per ottenere l'abilitazione all'esercizio della relativa professione. Ad un effetto finale simile corrispondono però notevoli differenze nelle scelte formative e negli aspetti di dettaglio. L'occasione della discussione parlamentare del presente disegno di legge sulla formazione iniziale e sull'accesso alla professione di geometra potrebbe essere utilmente colta per verificare la possibilità di un'armonizzazione complessiva della normativa delle professioni intermedie.

La relazione si conclude con la descrizione del contenuto dei singoli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 descrive l'obiettivo della legge (« adeguare all'odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l'accesso alla libera professione di geometra ») facendo

riferimento alle direttive e ai documenti europei, già precedentemente citati in questa relazione, su cui il disegno di legge è basato.

L'articolo 2 è quello fondamentale del disegno di legge. Per quanto riguarda la formazione iniziale, il comma 1 stabilisce che l'accesso alla professione di geometra richiede obbligatoriamente il possesso di uno specifico diploma di laurea (triennale) rilasciato da un'università al termine di uno specifico corso di laurea di natura professionalizzante, cioè contenente insegnamenti e attività formative che garantiscano l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare la libera professione di geometra, oltre che il possesso da parte del laureato di un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali relativi agli ambiti disciplinari interessati, come in ogni formazione di livello universitario. Lo stesso comma 1 anticipa che lo specifico corso di laurea è abilitante, nel senso che il suo esame finale di laurea ha anche valore di esame di abilitazione alla professione di geometra, come è meglio precisato al successivo comma 4. Il comma 1 stabilisce infine che il tirocinio professionale - obbligatorio per chi deve esercitare una qualunque professione - sia svolto dai geometri all'interno del corso di laurea e quindi ne costituisca un'attività formativa specifica. Tale tirocinio ha durata almeno semestrale, corrispondente quindi ad almeno 30 crediti, come poi precisato dal successivo comma 3. Poiché le norme generali sul tirocinio professionale (per tutte le professioni) sono oggetto del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il disegno di legge precisa che, nel caso dei geometri, il particolare tirocinio intracurricolare universitario sostituisce quello svolto secondo la disciplina del regolamento. Il comma 2 dell'articolo 2 richiama semplicemente la normativa universitaria vigente, cioè il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, che, sulla base della norma di delegificazione contenuta nella legge n. 127 del 1997, affida ad un decreto ministeriale il compito di stabilire la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del nuovo specifico corso di laurea per la formazione dei geometri. Lo stesso comma 2 fissa un termine molto ristretto per l'emanazione del decreto ministeriale con l'ordinamento didattico del corso di laurea: tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'ordinamento didattico nazionale del nuovo corso di laurea comprenda l'indicazione di tutte le attività formative che ogni studente deve svolgere, fino al totale di 180 crediti formativi universitari che è il numero dei crediti da maturare per conseguire la laurea (triennale). Si deve infatti ricordare che la riforma dell'autonomia didattica, introdotta dal regolamento di cui al decreto Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, prevede che l'ordinamento didattico nazionale indichi le attività formative obbligatorie solo per un massimo di 90 crediti, gli altri essendo riservati alle autonome determinazioni delle università. In questo caso invece, sulla base di una norma già presente nel regolamento di cui al decreto n. 270 del 2004, che introduce una possibile deroga per i « corsi preordinati all'accesso alle attività professionali », come il corso di laurea introdotto dal presente disegno di legge, tutti i 180 crediti sono assegnati dall'ordinamento didattico nazionale. Tra le attività formative del corso di laurea è incluso, come anticipato dal comma 1, anche il tirocinio professionale, per un minimo di 30 crediti formativi universitari (cioè un semestre di formazione). Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento del diploma di laurea ha valore di esame di Stato ed abilita all'esercizio della professione di geometra. Stabilisce altresì che vi possono essere ammessi solo coloro che hanno conseguito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico dello specifico corso di laurea. Si tratta dunque di un percorso formativo obbligatorio in tutti i suoi aspetti per svolgere la libera professione di geometra. Il comma 5 dell'articolo 2 affida allo stesso decreto ministeriale contenente l'ordinamento didattico il compito di stabilire specifiche modalità dell'esame di laurea, al fine di garantire che esse coprano la necessaria verifica del possesso delle conoscenze, competenze e abilità per esercitare la professione di geometra, come per ogni esame di abilitazione. Allo stesso fine stabilisce che della commissione di laurea facciano parte professionisti designati dall'organo di rappresentanza della categoria, il CNGeGL. Il comma 6 dell'articolo 2 stabilisce specifiche modalità per l'accredito iniziale e periodico del corso di laurea per la formazione dei geometri, in quanto la natura professionalizzante del corso di laurea, quindi la necessità di particolari insegnamenti tecnico-professionalizzanti e di docenze

professionali extrauniversitarie, richiede l'approntamento di specifici requisiti e indicatori, diversi da quelli dei corsi di laurea di natura più generalista, in perfetta analogia, del resto, con la situazione già vigente per i corsi di laurea per le professioni sanitarie e per altri specifici corsi di laurea (si veda ad esempio l'allegato A, sezione b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 47 del 30 gennaio 2013). Infine, il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che il titolo professionale di « geometra laureato » spetti esclusivamente - fatta salva la norma transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 3 - a coloro che hanno conseguito lo specifico diploma di laurea per la formazione dei geometri introdotto dal presente disegno di legge.

L'articolo 3 riguarda l'accesso alla professione: l'iscrizione all'albo dei geometri è, come adesso, la condizione necessaria per esercitarla. Le condizioni generali per l'iscrizione all'albo sono esattamente quelle già vigenti (stabilite dalla legge n. 75 del 1985) mentre, come requisito formativo, diventa obbligatorio essere in possesso del diploma di laurea abilitante introdotto dal presente disegno di legge, fatta salva, anche in questo caso, la norma transitoria contenuta nell'articolo 6, comma 1.

L'articolo 4 autorizza il Governo a definire le competenze professionali dei geometri laureati, adeguandole al percorso formativo universitario specificamente introdotto per la loro formazione iniziale. L'articolo 5 provvede alle necessarie abrogazioni. Il comma 1 abroga la legge n. 75 del 1985 in quanto tutte le norme di accesso alla professione di geometra sono ora contenute nel presente disegno di legge, in particolare nell'articolo 3. Il comma 2 sopprime invece quelle parti dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che riguardano la formazione iniziale per esercitare la professione dei geometri, in quanto le norme relative sono ora contenute per intero nell'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 6 è l'articolo conclusivo contenente le norme transitorie e finali. Il comma 1 è destinato a garantire agli studenti già iscritti all'istituto tecnico, indirizzo CAT, di poter conseguire l'abilitazione alla professione secondo le norme vigenti, conseguendo quindi il diploma secondario e svolgendo i diciotto mesi di tirocinio. Poiché il nuovo corso di laurea professionalizzante abilitante non potrà avere inizio prima dell'anno accademico 2019/2020, questa possibilità deve essere garantita fino agli studenti che si sono iscritti al primo anno dell'istituto tecnico, indirizzo CAT, nell'anno scolastico 2019/2020. Costoro conseguiranno il diploma secondario nel luglio 2024 e poi dovranno svolgere diciotto mesi di tirocinio prima di affrontare l'ultimo esame di abilitazione secondo le norme previgenti, che si svolgerà nel novembre 2026. A decorrere dal 1° gennaio 2027 l'esame di abilitazione sarà soppresso (comma 2) e rimarrà in vigore solo il percorso universitario abilitante. Il comma 3 è destinato invece a salvaguardare i diritti di coloro che, avendo conseguito una delle lauree previste dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono legittimamente utilizzare il titolo professionale di « geometra laureato » (comma 4 dell'articolo 55). Stabilisce infatti che tutti coloro che sono già iscritti, al momento di entrata in vigore della legge, ad uno di tali corsi di laurea potranno poi utilizzare il titolo professionale di geometra laureato che invece, a regime, sarà riservato ai geometri che hanno conseguito la specifica laurea professionalizzante e abilitante introdotta dal presente disegno di legge. Il comma 4 reca la usuale norma sull'invarianza di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha il fine di adeguare all'odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l'accesso alla libera professione di geometra, sulla base del parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema « Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020 » (2014/C 226/02), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 226 del 16 luglio 2014, e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 2.

(Formazione alla professione di geometra)

1. Alla professione di geometra si accede con uno specifico corso di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio professionale della durata di sei mesi, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto di cui al comma 2 del presente articolo specifica il numero dei crediti formativi universitari riservati a ciascuna attività formativa, fino al totale di 180 crediti. Al tirocinio professionale devono comunque essere riservati almeno 30 crediti.
4. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.
5. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, gli specifici requisiti e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1.
7. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.

Art. 3.

(Accesso alla professione di geometra)

1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.
2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:
 - a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero che assicuri condizioni di reciprocità di trattamento;
 - b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
 - c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
 - d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Competenze professionali dei geometri)

1. Il Governo provvede ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante integrazioni al regolamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, determinando le competenze professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale

conseguita nel relativo corso di laurea.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

2. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: « geometra, » è soppressa;
- b) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
- c) al comma 4, le parole: « geometra laureato, » sono soppresse;
- d) nella rubrica, la parola: « geometra, » è soppressa.

Art. 6.

(Norme transitorie e finali)

1. Fino al 31 dicembre 2026 l'accesso alla professione di geometra è consentito anche sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data del 31 dicembre 2026 i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

3. Il titolo di geometra laureato spetta anche agli iscritti all'albo professionale dei geometri e geometri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste dall'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, e ferme restando le loro competenze professionali come stabilite dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

4. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita una cabina di regia per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei corsi di laurea-pilota di costruzione e gestione del territorio, della quale fanno parte, insieme ad un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i coordinatori dei corsi, i direttori dei dipartimenti universitari, gli assessori regionali all'istruzione e al lavoro e il presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1375
XVIII Legislatura

Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

Titolo breve: *disciplina della professione di geometra*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 140 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di svolgere un'audizione informale in merito al disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Si è inoltre convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1319** recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagoga scolastico per lo sviluppo della comunità educante". È stata infine programmata l'attività della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **IORI** (PD) chiede ai Gruppi una riflessione in merito alla possibilità di avviare anche la discussione dei disegni di legge volti a disciplinare la professione di geometra, segnalando il disegno di legge n. **1375**.

Dopo gli interventi favorevoli a una riflessione al riguardo delle senatrici **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az) e **SBROLLINI** (IV-PSI), che segnalano anche l'opportunità di svolgere audizioni al riguardo, e del senatore **CANGINI** (FI-BP), il **PRESIDENTE** assicura che la questione sarà affrontata in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il*

rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, soffermandosi brevemente sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 111, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Riferisce poi in merito all'articolo 3, il quale, al fine di limitare le emissioni climalteranti inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. I progetti in questione sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. L'articolo in questione demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento. Tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze; a tale riguardo evidenzia come sarebbe preferibile individuare una scadenza successiva al termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo. Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato, che riprende il rilievo in merito alla scadenza per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Lucia AZZOLINA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), che chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con un'ulteriore osservazione con la quale si inviti la Commissione di merito a valutare la possibilità di far sì che i dati contenuti nella sezione dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, denominata "Informambiente", di cui all'articolo 6, comma 4, del provvedimento d'urgenza siano resi fruibili anche ai docenti, tenuto conto che l'educazione ambientale rientra tra le tematiche dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, in attuazione del quale saranno peraltro emanate apposite linee guida.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S), accogliendo la sollecitazione della senatrice Montavecchi, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Sulla nuova proposta di parere della relatrice esprime parere favorevole il sottosegretario Lucia AZZOLINA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1421) Deputati Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati dopo un approfondito *iter*, con un consenso molto ampio e di natura trasversale. Propone di fissare sin d'ora, alle ore 12 di lunedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, al fine di favorire la rapida conclusione della discussione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) riterrebbe utile un approfondimento sul disegno di legge in titolo, anche mediante lo svolgimento di audizioni, esprimendo perplessità sulla qualifica di libreria di qualità e richiamando l'attenzione sulla vendita di libri nelle edicole e nei centri di grande distribuzione; chiede quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti non sia fissato in una data così ravvicinata.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S), pur riconoscendo il ruolo centrale della scuola nel promuovere la lettura, sottolinea l'importanza delle iniziative in luoghi non deputati alla lettura e l'esigenza di valorizzare le biblioteche scolastiche. Condivide la proposta del relatore, auspica la definitiva approvazione del disegno di legge e che possano essere accolti ordini del giorno che ne integrino i contenuti.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) dichiara di condividere pienamente l'iniziativa in titolo, e ringrazia il relatore per la sua illustrazione.

Anche la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara il suo pieno apprezzamento per il disegno di legge n. 1421, soffermandosi sull'importanza della figura professionale del librario e sul ruolo culturale delle librerie, in particolare delle piccole librerie indipendenti.

La senatrice [IORI](#) (PD) condivide l'opportunità di fissare ora, in una data della prossima settimana, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti e si unisce al senatore Marilotti nell'auspicio che possano essere accolti ordini del giorno.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritiene vi siano le condizioni per approvare definitivamente il disegno di legge n. 1421, votato quasi all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e che considera elemento prezioso per rivitalizzare i territori e le comunità.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) dichiara di condividere le finalità perseguite dal disegno di legge, citando il contrasto all'abuso del digitale, che provoca gravi danni alle capacità di apprendimento, e la valorizzazione delle piccole librerie indipendenti.

Anche il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime il proprio favore all'iniziativa in discussione e concorda sull'opportunità di approvarla al più presto, pur dichiarando la disponibilità a individuare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti un poco più ampio.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore [CANGINI](#) (FI-BP), il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1421 a una seduta della prossima settimana.

Dopo gli interventi della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), del relatore [VERDUCCI](#) (PD) e della senatrice [GRANATO](#) (M5S), che insistono per fissare sin d'ora detto termine, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 29 ottobre, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1421.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di svolgere un'audizione informale sul disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta.

Comunica inoltre il ritiro degli emendamenti a sua firma 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) e il sottosegretario Lucia AZZOLINA rinunciano a svolgere la propria replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di martedì 11 giugno.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti si intendono illustrati e dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all'unico articolo del disegno di legge n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulla dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tale proposta non è stata raggiunto l'accordo unanime in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che pertanto tale proposta sarà sottoposta alla votazione della Commissione.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore [CANGINI](#) (FI-BP), a nome del suo Gruppo, e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della senatrice Montavecchi è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
visto l'articolo 1, comma 2, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
visto l'articolo 3 che finanzia progetti sperimentali - presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti - per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
considerato che il comma 3 di quell'articolo demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, stabilendo che tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 111 del 2019, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 3, comma 3, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, evitando così la scadenza del termine per l'emanazione del decreto ministeriale prima di quella del termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
visto l'articolo 1, comma 2, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
visto l'articolo 3 che finanzia progetti sperimentali - presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti - per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
considerato che il comma 3 di quell'articolo demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, stabilendo che tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 111 del 2019, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire che il termine di 45 giorni

stabilito dall'articolo 3, comma 3, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, evitando così la scadenza del termine per l'emanazione del decreto ministeriale prima di quella del termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo;

si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di far sì che i dati contenuti nella sezione dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, denominata "Informambiente", di cui all'articolo 6, comma 4, siano resi fruibili anche ai docenti, tenuto conto che l'educazione ambientale rientra tra le tematiche dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, in attuazione del quale saranno peraltro emanate apposite linee guida.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. **1375** recante "Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali" e del disegno di legge n. **1097** recante "Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale".

E' stata inoltre sollecitata la ripresa della discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1319** recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante", nonché dell'esame in sede referente del disegno di legge n. **992** recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria". Con riferimento a questo ultimo disegno di legge, assunto a base dell'esame congiunto di diversi disegni di legge e per il quale il relatore aveva a suo tempo presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto del 24 luglio scorso, è stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 17)

La relatrice **GRANATO** (M5S), dopo aver ricordato l'ampio e partecipato ciclo di audizioni

informali svolto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito all'affare assegnato in titolo, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sbröllini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.13, pubblicata in allegato e che è pubblicato in allegato anche l'emendamento 2.12 (testo 2) corretto.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato i subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/22, 1.1000/23 e 1.1000/24.

Comunica infine che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100, cui sono stati presentati tre subemendamenti; tutti questi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.

Le senatrici **IORI** (PD), **GRANATO** (M5S) e **SBROLLINI** (IV-PSI), propongono, in attesa dei prescritti pareri, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1664 e di posticipare la seduta di domani, già convocata alle ore 9, alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.

244

La Commissione,

premessi che:

ad aprile scorso si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la "direzione" intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2017, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo; a fronte di tali innovazioni positive, introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a partire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2020;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto ministeriale n. 769 del 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" - QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi

"appiattimento" verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;

5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento "pratico/laboratoriale" che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;

6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con BES non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;

7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);

8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 2

2.12 (testo 2 corretto)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai*

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020»

2.13 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 3

3.0.100/1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 3.0.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: "prova preselettiva" inserire le seguenti: ", dalla quale sono comunque esentati i soggetti di cui alla successiva lettera e-bis),";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche.»

3.0.100

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis
(Funzione dirigenziale tecnica)

«1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3.0.200/1

[Iannone](#), [Zaffini](#)

All'emendamento 3.0.200, d o po il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria.»

3.0.200

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. *All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. *Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e-ter) del comma 3 dell'articolo 35, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e dopo le parole «tra i titoli» è inserita la seguente «maggiormente»;*

b) *al comma 1-bis) dell'articolo 52 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca.».*

3.0.300/1

Giro

All'emendamento 3.0.300, capoverso "Art. 3-bis" dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.»

6. Al comma 2, dopo le parole "2021/2022" aggiungere le parole "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa.".

3.0.300

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.
3. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

Art. 5

5.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

